



Roma, 28 novembre 2014

Gent.ma Sig.ra

On.le Michela Vittoria Brambilla

Presidente della Commissione Bicamerale Infanzia

S.G.M

### **Progetto di riforma dell'art. 403 c.c.**

Gentile Presidente,

ringrazio personalmente e a nome di Cammino-Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni per averci coinvolto nella riflessione sul progetto di riforma dell'art. 403 c.c. che prevede l'intervento della Pubblica Autorità in favore delle persone di età minore affinché ne attuino la collocazione "in luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione".

La norma attuale da una parte risponde all'esigenza di assicurare al minore immediata tutela in caso di gravissimo, imminente pericolo, dall'altra tuttavia non risponde più al mutato quadro di sensibilità sociale e normativo, alla stregua anche delle indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, del diritto convenzionale (in particolare Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva con l. 176 del 1991, e della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei minori fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con l. 77/2003) nonché delle Linee Guida del Consiglio di Europa (Bruxelles, 15.11.2010), che già costituiscono per il Decisore, anche in ragione di quanto indicato dalla Commissione Europea nell'Agenda Europea per i diritti delle persone di età minore (Bruxelles, 15.02.2011), un punto di riferimento non solo autorevole.

Al riguardo, ci sembra che certamente il criterio del superiore interesse del minore possa legittimare l'intervento d'urgenza in caso di gravissimo, imminente e irreparabile pericolo: la Corte Europea dei diritti dell'Uomo ha infatti sancito con chiarezza che, nell'equo bilanciamento degli interessi in gioco, nella tutela dell'art. 8 della Convenzione di Roma (Diritto alla vita privata e familiare) debba sempre prevalere quella dei diritti della persona di età minore nel suo superiore interesse, che costituisce criterio preminente di giudizio e che coincide con la tutela prioritaria delle sue migliori condizioni di sviluppo psico-fisico. Sicché lo Stato, nelle sue varie articolazioni, non deve usualmente ingerirsi nella vita privata e familiare, ma lo deve fare quando debba attuare l'interesse della persona di età minore.

Ma sempre la Corte EDU ha più volte affermato anche che l'attuazione di un equo processo, e cioè il rispetto dell'art. 6 della medesima Convenzione di Roma, non possa essere disgiunto dall'art. 8 (diritto alla vita privata e familiare): ne faccia anzi parte indissolubilmente sicché non c'è rispetto della vita privata e familiare delle persone (diritto fondamentale e inviolabile) se le ingerenze statuali nell'interesse del minore non siano attuate con pieno coinvolgimento di tutte le parti, loro piena partecipazione al procedimento nel quale si decide, nel minore tempo possibile.

Il tutto si va perfettamente ad inserire nel nostro quadro costituzionale, ed in particolare in quello costituito dagli artt. 2, 3, 30 e 31, nonché 24 e 111 della Costituzione e si arricchisce ulteriormente delle indicazioni della Carta di Nizza all'art. 24, che ha consacrato in particolare quali fondamentali

tre diritti della persona di età minore; il diritto all'ascolto, il criterio del superiore interesse e il diritto alla bigenitorialità.

Inoltre la Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori, nel disciplinare il ruolo dell'Autorità Giudiziaria, prevede che questa debba procedere con straordinaria diligenza, anche accertandosi che il fanciullo abbia avuto ogni informazione pertinente, consentendogli di esprimere la propria opinione, tenerne conto; agire con prontezza (art. 7); procedere anche d'ufficio "nei casi di grave minaccia al benessere del fanciullo" (art. 8).

Alle suindicate indicazioni vanno ad aggiungersi quelle delle citate Linee guida del Consiglio di Europa per una giustizia *child friendly* che tra i principi fondamentali per attuare una giustizia che sia a misura della persona di età minore indicano, oltre al suo superiore interesse: la partecipazione, la dignità, la protezione dalla discriminazione, e il principio dello Stato di diritto. Questo deve trovare attuazione nei confronti delle persone di età minore così come nei confronti degli adulti e implica che alle stesse siano garantiti gli elementi del giusto processo quali "il diritto all'assistenza legale, il diritto di accesso alla giustizia e il diritto di appello, come avviene per gli adulti, e non dovrebbero essere negati o ridotti di numero con il pretesto del superiore interesse del minore. Ciò vale per tutti i procedimenti giudiziari, stragiudiziari ed amministrativi".

Ci sembra che le suddette indicazioni, oltre a quanto specificato sia nella Convenzione sull'esercizio dei diritti del minore di Strasburgo, oltre alla citata giurisprudenza CEDU e alle successive indicazioni delle Linee Guida, non possano che essere "asse portante" di ogni riforma anche dell'art. 403 c.c.. Le ragioni di urgenza relative alla necessità di sottrarre il minore a un pericolo gravissimo imminente e irreparabile (eviteremmo di dare tipizzazioni), comunque emerso (non c'è motivo di prevedere che tale pericolo debba essere segnalato da alcuni piuttosto che da altri) siano però temperate in immediata successione con i principi dell'equo processo e, quindi: con il necessario coinvolgimento di tutte le parti coinvolte (si tratta di diritti fondamentali e costituzionali delle persone); con il pieno coinvolgimento del minore, che deve essere rappresentato nel relativo procedimento da un curatore speciale, cui spetta il compito (art. 10 Conv. Strasburgo) di fornirgli tutte le informazioni e spiegazioni necessarie (rappresentante autonomo, dato che vi è conflitto di interessi con i genitori suoi rappresentanti legali); immediata udienza nella quale le parti (compreso il minore, personalmente e tramite il suo curatore speciale) siano sentite e nei tempi minimi davanti al presidente; "conferma o meno del provvedimento di allontanamento" da parte del collegio con avvio del progetto di sostegno alla persona di età minore allontanata e al suo nucleo familiare.

Il reclamo alla Corte di Appello nei 15 giorni successivi (termine peraltro inadeguato) è strumento idoneo al coinvolgimento corretto delle parti sono in una prospettiva successiva e se preceduto da quanto sopra esposto: altrimenti sarebbe contrastante con i principi del giusto processo.

Insomma, è auspicabile, corretto e legittimo riscrivere l'art. 403 c.c. come procedimento cautelare *ante causam* con peculiarità in relazione alla particolare posizione del minore, soggetto vulnerabile cui è dovuta una tutela rafforzata, ma non è consigliabile che tale rivisitazione avvenga al di fuori della giurisdizionalizzazione del procedimento minorile e delle correlate ineludibili garanzie per le persone coinvolte, prima di tutti la persona di età minore, ma anche i soggetti adulti.

Quanto all'esecuzione dell'allontanamento, merita un articolato dettagliato, nel quale venga precisato il ruolo dei servizi socio-sanitari e meglio specificato cosa si intende per unità multidisciplinare. Così come meriterebbe una riflessione il raccordo tra il procedimento di allontanamento e la successiva necessaria fase di merito, tenendo anche presente che il giudice

dell'allontanamento potrebbe non essere il giudice della fase di merito (si pensi all'infelice, ma tutt'oggi vigente, riparto di competenze tra giudice ordinario e tribunale per i minorenni consacrato dall'art. 38 disp. att. c.c. quale riformato dalla l. 219/2012 e vi possono anche essere problemi di non coincidente competenza territoriale).

Con molti cordiali saluti.

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni  
Il Presidente  
Avv. Maria Giovanna Ruo



Il presente contributo alla riflessione è dovuto anche all'apporto degli avvocati: Monica Brogi (Firenze), Maria Rita Chiucchiuini (Rieti), Benedetta Iannone (Isernia), Maria Rita Ielasi (Messina), Enrica Gianola Bazzini (Parma), Giulia Barbara Provinciali (Milano-Vigevano), Maria Elisabetta Tabossi (Roma),